

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	95
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
REALE ORONZO ed altri: Riforma del diritto di famiglia (23);	
CASTELLI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (68);	
IOTTI LEONILDE ed altri: Riforma del diritto di famiglia (76);	
BOZZI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (145);	
FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di famiglia (356)	95
PRESIDENTE	95, 96, 100, 101
CASTELLI, <i>Relatore</i>	97
DI NARDO	100
FERIOLI, <i>Sollosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	96
IOTTI LEONILDE	96
MUSOTTO	99
REGGIANI	101
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	101

La seduta comincia alle 10,10.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta di oggi l'onorevole Leonilde Iotti sostituisce il deputato Traina.

Seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri, n. 23, Castelli ed altri, n. 68, Iotti Leonilde ed altri, n. 76, Bozzi ed altri, n. 145, Fortuna ed altri, n. 356, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri, Castelli ed altri, Iotti Leonilde ed altri, Bozzi ed altri, Fortuna ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Proseguiamo l'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 206:

ART. 206.

La presente legge entra in vigore centotanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero rilevare con compiacimento il modo sollecito in cui si sono svolti i lavori di questa Commissione sulla riforma del diritto di famiglia, che stanno per concludersi con l'approvazione, senza modifiche, delle proposte di legge presentate dai gruppi repubblicano, democristiano, comunista e liberale, riproducenti integralmente il testo già approvato dalla Commissione stessa nella precedente legislatura.

Desidero esprimere altresì l'augurio che anche al Senato l'esame di una riforma così attesa possa avvenire in breve tempo e concludersi con un voto positivo.

IOTTI LEONILDE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOTTI LEONILDE. Ritengo che sia perfino pleonastico affermare che il gruppo comunista, al quale appartengo, considera l'approvazione di questa riforma un fatto della massima importanza. Tale approvazione è avvenuta entro breve tempo e senza che vi siano state modifiche del testo già approvato in sede legislativa da questa Commissione nel corso della passata legislatura.

I colleghi che hanno partecipato, durante la precedente legislatura, all'elaborazione del testo legislativo che ci accingiamo ad approvare nuovamente si rendono conto che i contenuti di esso rappresentano un fatto importante nella storia politica italiana.

Ho letto su uno dei giornali che si sono occupati negli ultimi tempi della riforma in esame — si tratta di un settimanale, dal momento che i quotidiani non hanno prestato molta attenzione a questo problema — una espressione (che, se non erro, è di un giurista) secondo la quale in questa occasione i legislatori hanno guardato al futuro nell'elaborare il testo della riforma del diritto di famiglia.

Mi auguro che ciò sia vero, perché sono dell'avviso che se fossimo riusciti a guardare al futuro avremmo compiuto un'opera realmente valida.

Noi consideriamo importanti i contenuti di questa riforma, in primo luogo perché abbiamo raggiunto una maggioranza che rasenta l'unanimità; in secondo luogo perché abbiamo voluto cogliere ed affermare i valori di cui realmente la famiglia deve essere portatrice in un paese come il nostro.

Certo, se noi ci fossimo limitati a riformare il diritto di famiglia per adeguarlo alla

realtà popolare italiana forse avremmo fatto un'opera di scarsa durata. Come tutti gli istituti, la famiglia si evolve attraverso i tempi, pur restando « famiglia ». Il valore della nostra riforma è dato, sì, dalla validità dei nuovi istituti familiari nell'ambito della realtà popolare del nostro paese, ma è anche dato dai contenuti nuovi che i tempi di oggi richiedono. Si tratta nello stesso tempo di contenuti moderni e tradizionali, che rappresentano una realtà dalla quale non possiamo prescindere.

In che cosa consiste la modernità della nostra riforma? Abbiamo voluto riconoscere che se la famiglia è data dal rapporto tra più uomini, gli uomini sono oggi diversi, perché sono venuti modificandosi nel corso di questi ultimi decenni.

Desidero qui ricordare brevemente i tre elementi fondamentali che ci hanno spinto a dare il nostro contributo alla formazione di questa legge, e che ci inducono oggi a dare un voto positivo. Abbiamo affermato che la famiglia non è più basata solo sui sentimenti, che sono qualcosa di profondo che investe l'uomo; abbiamo voluto che la famiglia fosse fondata sull'uguaglianza e sulla solidarietà tra tutti i membri della famiglia stessa.

Quando parliamo di sentimenti dei due coniugi intendiamo includere non solo i sentimenti che i coniugi nutrono tra di loro, ma anche e soprattutto quelli dei coniugi nei confronti dei figli; anche qui abbiamo introdotto qualcosa in più, rispetto al passato, nel rapporto tra genitori e figli; in tutto il progetto di legge infatti si parla del preminente interesse della prole nei confronti degli altri componenti la famiglia (su questo punto occorre ricordare che la giurisprudenza già si è mossa in questa direzione); nel progetto di legge si è inoltre affermato che i figli adulterini hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio.

Per quanto riguarda il concetto di solidarietà, debbo affermare che si tratta di un criterio che ci ha guidato in questa nostra riforma. Tutte le norme che sono contenute nel provvedimento che ci accingiamo a votare riguardano il reciproco aiuto dei coniugi tra di loro, ma anche un elemento per noi estremamente importante, la comunione dei beni. Non voglio ripetere cose che sono state già dette molte volte e che fanno ormai parte della nostra conquista. Ma non è stato facile incontrarci su questo punto, poiché siamo partiti da posizioni molto diverse. Riveste quindi un significato di particolare importanza il fatto che si sia arrivati a costituire un unico tessuto tra forze politiche profondamente diverse. Forse perché su un tema come questo

della famiglia si è avvertito da tutti che si trattava di qualcosa profondamente legato all'anima popolare: il momento essenziale della vita dell'uomo e della donna.

Tutto ciò ci ha obbligati ad un certo tipo di ricerca, che non si è basata sul rimpianto del passato; si sono cercati equilibri che hanno consentito il raggiungimento di questo momento essenziale ed unitario tra le diverse forze politiche che sono presenti in Parlamento. Si tratta di un momento che ha cementato il movimento operaio, dando anche un contributo alla ricerca di una soluzione positiva. Credo che questo fatto abbia il suo valore ed il suo peso.

Sulle questioni riguardanti la vita familiare, il Parlamento è stato, nel corso di questi ultimi anni, talvolta profondamente diviso. Mi riferisco, senza mezzi termini, alla votazione della legge sul divorzio. Ritengo che sia stato un fatto positivo, dopo quella votazione, l'aver saputo ricreare un tessuto unitario che ci ha permesso di configurare una immagine della famiglia che fosse la più moderna, ma che avesse anche radici molto più solide di quanto non avesse mai avuto.

Aggiungo che, a mio avviso, quando avvengono lacerazioni nella vita del nostro paese su determinati problemi questo è il solo modo di superarle. Quando invece si vogliono aggravare le lacerazioni non si compie mai un'opera giusta perché si sposta la battaglia su di un terreno estremamente pericoloso.

Mi auguro che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare non debba essere modificato dall'altro ramo del Parlamento, o, per lo meno, non debba essere modificato nei suoi punti sostanziali, in modo da alterarne lo spirito. Se questo pericolo dovesse profilarsi al Senato, il nostro gruppo non esiterebbe a dare battaglia, perché si tratta di una riforma della massima importanza.

CASTELLI, *Relatore*. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento in esame.

Noi consideriamo questo voto l'atto finale di un impegno per la riforma del diritto di famiglia che il nostro gruppo ha assunto fin dalla quarta legislatura, con la presentazione della proposta di legge degli onorevoli Maria Eletta Martini e Ruffini e con l'opera esperta del relatore Dell'Andro.

Nel corso della quarta legislatura, per varie ragioni non fu possibile chiudere la discussione dei singoli articoli del provvedimento. Un cammino più lungo è stato percorso nella

quinta legislatura, quando siamo pervenuti alla elaborazione di un testo unificato, votato quasi all'unanimità il primo dicembre dello scorso anno.

Cogliendo l'occasione offertaci dalle norme del nuovo regolamento, abbiamo voluto ora procedere ad una rapida discussione delle proposte di legge recanti la riforma del diritto di famiglia, senza riaprire il discorso su argomenti che nel corso della passata legislatura erano stati risolti con un voto di maggioranza. Abbiamo seguito questa impostazione perché eravamo preoccupati, quanto lo erano i colleghi del gruppo comunista, che ulteriori dibattiti recassero danno alla sollecita attuazione di una riforma che la società italiana da tempo invoca.

Tale nostra posizione non è certo fondata sul presupposto che le suddette proposte di legge siano perfette e che nulla sia modificabile nel testo in discussione: nulla di quanto vien fatto dall'uomo può pretendere di attingere la perfezione assoluta.

Riteniamo quindi legittimo ed ovvio che l'altro ramo del Parlamento rimediti il testo, proponendo correzioni e modifiche; considereremmo però negativamente — e in questo il mio parere coincide con quello espresso dall'onorevole Leonilde Iotti — un eventuale ampliamento del semplice lavoro di perfezionamento che giungesse alla eliminazione di conquiste da ritenere oramai pacifiche. Non vorrei che lo schermo molto fragile del perfezionamento giuridico coprisse la volontà di porre in discussione i principi portanti della riforma. Per allontanare questo rischio abbiamo compiuto un atto che può apparire formale, ma invece ha un significato sostanziale: abbiamo confermato senza modifiche il testo approvato nella passata legislatura, che, a sua volta, manteneva la impostazione di fondo di quello presentato nella quarta legislatura.

Abbiamo respinto esortazioni e inviti rivoltici da più parti affinché procedessimo ad un integrale rifacimento del testo. Esortazioni ed inviti provenivano spesso da cattedre che, con apparente convinzione, predicavano su presunti errori da noi commessi e magari ignoravano gli esatti termini del testo che criticavano.

Ho davanti a me — e mi duole introdurre un elemento di polemica in questa mia dichiarazione di voto — gli atti di un convegno a livello universitario recentemente tenutosi a Venezia, durante il quale, nel quadro di un'ampia critica al progetto di legge di riforma del diritto di famiglia, ci è stato indirizzato un invito a rimmetterlo radicalmente in discussione.

Durante i lavori del convegno in varie relazioni sono state avanzate osservazioni di indubbio pregio, ma sono state altresì espresse formulazioni che lasciano stupefatti. Il testo unificato è stato ritenuto « in alcuni punti migliore di quello Reale » ma « per molte ragioni di forma e sostanza, inferiore, nel suo complesso, a molte legislazioni straniere e, quel che più conta, a molte proposte di riforma recentissime ».

La critica è sempre legittima, ma è bene sia motivata: purtroppo la motivazione non è stata formulata con eccessivo rigore scientifico da alcuni dei cattedratici censori.

Uno degli elementi che renderebbero « inferiore sul piano culturale e scientifico questa proposta di riforma » sarebbe rappresentata dal fatto che essa respinge « l'istituzione di un organo giudiziario specializzato, richiesto concordemente, sia pure in ipotesi e con compiti diversi, a seconda della maggiore o minore autonomia riconosciuta al nucleo familiare ».

Chi ha partecipato ai dibattiti della scorsa legislatura sa che abbiamo invece sempre considerato la creazione del tribunale della famiglia essenziale per l'attuazione della riforma.

Sarebbe bastato leggere, prima di stendere le relazioni, gli atti parlamentari per rilevare come fosse in esame una proposta di legge per l'istituzione del tribunale della famiglia che il Comitato ristretto, lungi dal « respingere », ritenne opportuno venisse discussa separatamente, pur considerandola strumento necessario nel quadro della riforma.

Consentitemi, perché è bene chiarire la realtà, di esaminare altre osservazioni elargite *ex cathedra*.

Avremmo violato l'articolo 29 della Costituzione imponendo ai membri della famiglia legittima « la convivenza con la prole concepita *contra matrimonium*, col solo consenso del coniuge offeso ».

È certo superfluo rilevare l'elasticità nella interpretazione dell'articolo costituzionale.

È più divertente constatare che criticando la comunione dei beni come regime legale la si auspica come regime convenzionale, pugnando, con esuberante retorica, contro la « comunione imposta »; si riesce così a dimostrare di ignorare come non esista alcuna necessità di « introdurre » in un codice, che già la disciplina, la comunione convenzionale e come sia censurabile, a livello d'esame di istituzioni di diritto privato, l'asserzione che il regime « legale » è un regime « obbligatorio » e « imposto ».

Ancora più originale è la tesi secondo la quale « il trasferimento dei poteri di dispensa, tradizionalmente riservati alla autorità politica, alla autorità giudiziaria attesta il tramonto della concezione pubblicistica del matrimonio ». Confesso di non riuscire a comprendere l'equivalenza della giurisdizionalizzazione delle procedure con la « privatizzazione » degli istituti.

Attendo, chiedendo venia del sarcasmo, che qualche illustre cattedratico mi chiarisca se il giorno in cui la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità di un'opera pubblica fosse impugnabile avanti al tribunale invece che con ricorso al Consiglio di Stato l'espropriazione diverrebbe un istituto di diritto privato, una forma anomala, ma sempre specie di un genere più vasto, nel campo della compravendita.

Probabilmente attenderò a lungo quando dovrò aspettare per sapere ove mai il nostro progetto di legge preveda « l'impugnazione del vincolo matrimoniale per difetto di verginità della sposa nel quadro della rilevanza dell'*error qualitatis* » (altra asserzione formulata con molto sussiego e recepita negli atti del convegno).

Un ultimo rilievo, che fuoriesce dall'ambito tecnico giuridico: l'unità della famiglia, il retto sviluppo della società e forsanco la civiltà sarebbero minacciati dall'« obbligo ai genitori di impartire ai figli una educazione conforme ai principi sociali »: sorgerebbe infatti il pericolo che con « speciose argomentazioni di socialità » il genitore desse al figlio un'educazione ispirata a « principi eversivi », col consenso del legislatore.

Mi sia consentito di esprimere meraviglia di fronte ad un giurista, vivente non sotto il Borbone ma in uno Stato di diritto, nell'anno 1972, che pretende impedire ai genitori di interpretare come credono nei rapporti educativi con i figli i controversi concetti di « socialità » e di « eversione ».

Certo la contestazione studentesca a livello universitario non è priva di giustificazione se dalla cattedra si propugnano siffatte teoriche!

Chiudo la forse prolissa parentesi polemica, che mi sembrava doverosa, e ritorno alla dichiarazione di voto.

Come è stato detto dall'onorevole Iotti Leonilde, il nostro lavoro di legislatori è stato questa volta positivo, anche perché si è creato uno spirito unitario e di collaborazione fra le diverse forze politiche. I vari gruppi non sono andati alla ricerca di contrapposizioni, ma partendo da impostazioni differenziate hanno compiuto un reale sforzo di ravvicinamento

nella ricerca di ciò che poteva costituire il minimo comune denominatore nella configurazione dell'istituto familiare nella società italiana degli « anni settanta ».

Si è varata una normativa che può essere considerata da qualcuno transitoria, ma rappresenta una mediazione tra il vigente dettato legislativo e la realtà in evoluzione; mediazione che è il contenuto essenziale di ogni nuova esperienza giuridica. In questa prospettiva abbiamo affermato alcuni principi da considerare architravi portanti del provvedimento.

Per quanto riguarda la solidarietà familiare le norme proposte sanciscono la subordinazione del singolo alle esigenze del gruppo e rappresentano il superamento di una concezione arcaica ed egoistica della famiglia. Si è riconosciuta la nuova posizione che hanno assunto nella realtà economica, sociale e culturale le donne italiane e se ne è tenuto conto nella regolamentazione della famiglia: si sono individuate le responsabilità e i doveri di ciascuno dei coniugi all'interno e all'esterno del nucleo familiare.

Questa riforma ben si inquadra nella concreta realtà della società odierna anche per l'elemento essenziale costituito dalle disposizioni relative ai figli nati fuori del matrimonio; abbiamo configurato come assoluto il dovere dei genitori d'assumersi l'onere del mantenimento dei figli, salvaguardando il principio costituzionale della tutela della famiglia legittima. Abbiamo accolto in sostanza l'impostazione del legislatore dello Stato dell'Arizona quando ha affermato che non esistono figli illegittimi, bensì padri e madri illegittimi. Il nostro punto di vista è stato quello di chi vuole innanzi tutto tutelare la parte più debole; ci pare che questa ottica sia un elemento qualificante della riforma. Sarebbe grave venisse messa in discussione o addirittura radicalmente variata nell'altro ramo del Parlamento.

Esprimendo il nostro voto favorevole, ci associamo all'auspicio formulato dall'onorevole Iotti certi che l'augurio non apparirà indebita interferenza nelle valutazioni dall'altro ramo del Parlamento.

Desideriamo riaffermare il peso determinante che il gruppo della democrazia cristiana ha avuto nella discussione delle proposte di legge di riforma del diritto di famiglia, non solo in termini di computo numerico dei voti, ma anche come contributo alla elaborazione del testo.

La democrazia cristiana è particolarmente riconoscente al suo movimento femminile per

l'azione di studio e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed è altresì grata agli onorevoli Maria Eletta Martini, Ruffini e Dell'Andro per aver iniziato in epoca non recentissima lo studio dei problemi posti da una seria riforma del diritto di famiglia. Essi ben sapevano, secondo il detto dell'Ecclesiaste, che « il tempo della semina non è il tempo della raccolta » e che quando si inizia un cammino bisogna avere la forza di continuarlo fino al termine per quanto lontano possa essere. Non siamo ancora giunti alla meta finale, ma possiamo sperare che la tappa percorsa, significativa e determinante, con l'approvazione che stiamo per dare al progetto di legge, sia il preannuncio di quella definitiva votazione che farà di questo provvedimento una legge dello Stato, regolamentando un modo di essere della famiglia italiana adeguato alle esigenze degli « anni settanta ».

MUSOTTO. Desidero annunciare il voto favorevole del gruppo socialista alle proposte di legge di riforma del diritto di famiglia.

Devo esprimere anche il più vivo compiacimento del gruppo al quale appartengo per l'opera che questa Commissione ha portato a compimento e che sta a testimoniare l'impegno e la serietà con cui si è lavorato in questo ultimo periodo e nel corso delle due precedenti legislature.

Ritengo positivo il fatto che tutte le forze politiche abbiano collaborato alla formazione di questo progetto di legge di riforma. Come giustamente ha rilevato il relatore Castelli, pur muovendo da posizioni diverse, esse si sono poste al servizio di una esigenza profondamente sentita quale è quella dell'intervento del potere legislativo nell'ambito dei problemi che riguardano la famiglia. La società italiana si è trasformata assai rapidamente in questi ultimi tempi, ma la sua trasformazione ha gravato particolarmente sulla famiglia ed ha richiesto che si intervenisse al più presto.

Quanto abbiamo fatto in occasione della discussione delle proposte di legge di riforma del diritto di famiglia dovrebbe indurci a continuare lungo questa via di impegno da parte di tutte le forze politiche al fine di portare a termine tutto il programma di revisione legislativa.

Desidero anche esprimere il compiacimento del gruppo socialista al Comitato ristretto, che con moltissima serietà e con grande impegno ha approfondito l'esame dei problemi concernenti la riforma che stiamo per approvare.

Esprimo infine l'auspicio che il Senato possa seguire e non intralciare la via lungo la quale ci siamo mossi in questo ramo del Parlamento e l'augurio che questa nostra fatica legislativa possa concludersi con la definitiva approvazione della riforma del diritto di famiglia.

DI NARDO. Appare evidente che il diritto di famiglia non poteva continuare a sussistere nella sua specie certamente superata dai tempi.

Quando si parla di diritto di famiglia bisogna rifarsi all'origine della formazione del nucleo familiare, cioè al matrimonio.

Indubbiamente durante la precedente legislatura ed in quella in corso il Parlamento ha legiferato, per dirla alla maniera partenopea, un po' « per pezze », toccando singoli argomenti di un determinato quadro che invece va considerato nel suo insieme.

Tuttavia il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale non ritiene di dover esprimere un giudizio totalmente negativo sul provvedimento che sta per essere approvato, proprio in considerazione della necessità di riformare una legislazione ormai non più al passo con i tempi.

Tale legislazione, ad esempio, pone il figlio naturale non riconoscibile in una situazione meno favorevole di quella in cui si trova qualunque estraneo. Inoltre essa non si è ancora adeguata alla nuova posizione assunta dalla donna nell'ambito della vita sociale.

La riforma che stiamo per votare introduce modifiche certamente pregevoli, ma risente della concezione del matrimonio come contratto esclusivamente privatistico. A mio avviso, invece, il matrimonio va regolato quantomeno da norme di carattere pubblicistico oppure da norme di diritto privato, ma strutturate in modo tale da salvaguardare adeguatamente il pubblico interesse.

Pertanto, il matrimonio resta disciplinato in modo disorganico e frammentario fuori della sistematica della riforma del diritto di famiglia, pur essendo la *causa causarum* del consorzio familiare.

Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà dunque contro il provvedimento in discussione, pur con l'augurio che il Senato possa migliorarne il testo nell'interesse del popolo italiano.

PRESIDENTE. Come unico rappresentante del gruppo repubblicano, desidero dichiarare che voterò a favore del provvedimento in discussione.

Ricordo che già nel corso della passata legislatura, nella seduta del 1° dicembre 1972, ebbi ad esprimere le ragioni della mia profonda soddisfazione mentre la Commissione giustizia si accingeva a votare il provvedimento oggi nuovamente sottoposto all'approvazione della Commissione stessa.

Nella mia qualità di Presidente di questa Commissione e in quella di rappresentante del gruppo repubblicano, rivolgo a tutta la Commissione un vivo ringraziamento per la rapidità con cui ha discusso il provvedimento di riforma del diritto di famiglia, al quale, come ministro e come deputato, ho espresso il mio consenso nel corso delle ultime tre legislature.

Non posso fermarmi ad esaminare, come è stato fatto eloquentemente qui poco fa dai deputati che sono intervenuti, i punti essenziali e qualificanti di questa riforma. Voglio soltanto confermare la mia soddisfazione, anche personale, per il raggiungimento di un obiettivo a cui si è mirato da così lungo tempo. Mi auguro che il Senato nell'esaminare il testo che gli sarà trasmesso non apporti modifiche tali da snaturare l'obiettivo raggiunto.

Desidero ricordare che avevo espresso alcune riserve a proposito dell'articolo 122, concernente l'annullamento del matrimonio per errore sulle qualità del coniuge, nonché a proposito dell'articolo 114, in riferimento alla dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità. Esprimo oggi, a seguito di una più matura riflessione, un'ulteriore riserva per quanto concerne l'articolo 72, che, in deroga al principio della divisione in quote eguali dei beni della comunione familiare, consente al giudice di attribuire al coniuge « che ha contribuito in modo notevolmente superiore rispetto all'altro alla creazione del patrimonio » una quota superiore alla metà (e sino ai tre quarti) dei beni comuni. A mio avviso sarà estremamente complesso stabilire « il modo notevolmente superiore » con cui un coniuge abbia contribuito alla creazione del patrimonio rispetto all'altro coniuge. Si dovrà tenere conto, sempre a mio avviso, di questo problema quando esamineremo le disposizioni transitorie, che dovranno essere formulate al più presto, in modo da poterle varare subito dopo l'approvazione da parte del Senato della riforma del diritto di famiglia.

Per quanto riguarda invece una disposizione inaccettabile contenuta nel vigente testo dell'articolo 252 del codice civile, è da segnalare la positiva modifica che il testo che stia-

mo esaminando reca al suddetto articolo. Tale disposizione riguardava il riconoscimento, dopo lo scioglimento del matrimonio, dei figli naturali, che era subordinato al consenso dei figli legittimi, i quali dovevano avere raggiunto la maggiore età. Si trattava di una norma assurda, che era contenuta nel codice civile e che non era stata abrogata dalla legge sul divorzio.

Come ho già detto, desidero augurarmi che il Senato non rimetta in discussione il testo che è stato elaborato dalla nostra Commissione. Infine dichiaro che il gruppo repubblicano voterà a favore di questa riforma, la cui importanza è stata riconosciuta da tutte le parti politiche, riforma che rappresenta anzi il momento unitario fra le forze politiche del Parlamento.

REGGIANI. Il mio gruppo condivide le linee di fondo di questo provvedimento e voterà pertanto a favore. Si tratta in sostanza di una riforma che adegua alla vita reale gli istituti che disciplinano la questione dei beni ed i rapporti personali all'interno della famiglia. Da parte nostra esprimiamo una sola preoccupazione la quale consiste nella constatazione che fino ad oggi l'attività giudiziaria nell'ambito della materia del diritto di famiglia è stata purtroppo caratterizzata da disorganicità. Si è trattato di interventi non coordinati poiché si è considerata questa materia di carattere secondario, con una duplice conseguenza: di vedere molto spesso assegnati a questo tipo di attività dei magistrati che, per vari motivi, non vengono impegnati nella magistratura militante più avanzata e, d'altra parte, di richiedere al riguardo agli uffici giudiziari un'attenzione ed una presenza sempre subalterne e secondarie.

Nel quadro dell'attività degli uffici giudiziari, l'attenzione e l'opera dedicate alla gestione di questi istituti fondamentali sono sempre state relegate in secondo piano. Invano noi avremmo compiuto questo rinnovamento degli istituti della famiglia se non riuscissimo quanto prima a garantire, in seno agli organi giudiziari, la presenza di sezioni specializzate composte da giudici che si dedichino soltanto ed esclusivamente a questo tipo di controversie, le quali richiedono un'allissima specializzazione ed una indiscutibile vocazione che non tutti i magistrati, per quanto egregi possano essere, hanno.

Nel quadro di questo rinnovamento delle procedure e degli organi chiamati ad appli-

carle potremmo pensare che gli istituti che con questa riforma vengono rinnovati possano inserirsi nella realtà viva della nostra società.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 206 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Procediamo ora alla votazione finale del provvedimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge, tra loro identiche, nn. 23, 68, 76 e 145.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Testo unificato delle proposte di legge: REALE ORONZO ed altri (23); CASTELLI ed altri (68); IOTTI LEONILDE ed altri (76); BOZZI ed altri (145): « Riforma del diritto di famiglia »:

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita, per effetto della precedente votazione, la proposta di legge Fortuna ed altri n. 356, che sarà quindi cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cervone, Ciacci, Coccia, Dell'Andro, di Nardo, Felisetti, Gargani, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Milia, Musotto, Padula, Patriarca, Perantuono, Reggiani, Revelli, Riccio Pietro, Reale Oronzo, Riela, Sabbatini, Sartor, Spagnoli, Stefanelli, Terranova.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI